

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.* — Per sapere:

se risponda a verità che alcune settimane fa l'amministrazione delegata delle Ferrovie dello Stato Giancarlo Cimoli abbia trascorso, al termine di un convegno internazionale sui trasporti, un *weekend* a Marrakech, ospite dell'albergo « Mamounia » di proprietà delle Reali Ferrovie Marocchine;

se risulti a carico di chi siano state le spese della trasferta, compreso il conto dell'albergo di Cimoli e della sua accompagnatrice;

se il *weekend* a Marrakech rientrava nei compiti istituzionali dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato oppure se quella trasferta era in forma privata. (3-02131)

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio dei ministri nella seduta del 4 marzo 1998 ha nominato il maggior generale Beniamino Sensi, già direttore generale del personale ufficiali dell'esercito, a direttore generale del commissariato e dei servizi generali;

il tenente generale Sensi, proveniente dalle armi e non dai corpi logistici, ha trascorsi militari nell'Arma di cavalleria, nell'aviazione dell'esercito e, in servizio di Stato Maggiore nel settore del personale (stato, avanzamento ed impiego);

le tre forze armate (Esercito-Marina-Aeronautica) dispongono di valenti ufficiali generali dei rispettivi corpi di commissa-

riato, laureati e specializzati con *curriculum* professionale non certo inferiore ai colleghi d'Arma;

detti ufficiali generali dei corpi di commissariato non possono aspirare, non solo al grado di vertice (in funzione della legge sullo stato e avanzamento degli ufficiali) monopolizzato dalle armi combattenti, ma neppure ad incarichi funzionalmente gratificanti —:

quali siano i criteri che hanno portato alla nomina del tenente generale Beniamino Sensi, inesperto nel settore, a direttore generale della direzione di commissariato e dei servizi generali;

quali siano stati i demeriti dell'attuale direttore generale di commissariato che ha guidato con mano ferma ed efficiente una direzione generale tecnica e specializzata e se e quanto abbia influito, nella sua sostituzione, la sua non arrendevolezza ai criteri innovativi portati avanti dal professor Carlos Zaragoza;

perché dopo aver riconosciuto, per mezzo del suo capo di gabinetto generale Domenico Tria, la necessità di mantenere « specifiche figure professionali » delle forze armate nelle attività di competenza della direzione generale di commissariato e dei servizi generali, abbia poi assegnato detti incarichi a dirigenti civili (caso del I reparto). (3-02132)

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione degli organi centrali del Ministero della difesa prevede soltanto che due direzioni generali (Persociv e Levadife) e due uffici centrali (Leggidife e Ispedife) siano retti da direttori generali civili;

nel Ministero della difesa esistono già sei direttori generali civili;

il Consiglio dei ministri, in data 4 marzo 1998, ha nominato altri tre direttori generali;

allo stato, il Ministero della difesa dispone di nove direttori generali a fronte di soli quattro enti che, secondo la predetta ristrutturazione, essi saranno chiamati a dirigere —:

quali siano i criteri seguiti per addi-
venire a tali nomine;

come saranno impiegati cinque diret-
tori generali esuberanti rispetto all'orga-
nico;

quali siano i costi di tali esuberi per
l'amministrazione della difesa;

per quale ragione, nella nomina dei
vertici militari — caso del generale Alberto
Zignani, nominato segretario generale della
difesa, e del generale Francesco Giuseppe
Cervoni, nominato Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito, sostenne che la nomina era
legata all'età del promuovendo, essendo
poco funzionale nominare generali con po-
chi anni di servizio di fronte a loro, men-
tre, nella nomina dei direttori generali si è
seguito il criterio opposto (caso del dottor
Antonino Catalfamo che fra 14 mesi andrà
in quiescenza);

perché, in alcune direzioni generali
siano stati sostituiti alcuni direttori gene-
rali, che avevano svolto il loro servizio con
efficienza, e siano stati nominati nuovi
direttori generali alle soglie del raggiungi-
mento dei limiti d'età (generale C.A. An-
tonino Tambuzzo in quiescenza fra sei
mesi) o senza alcun precedente professiona-
le nello specifico settore (dottor Carlo
Lucidi e dottoressa Elisa Moretti Impera-
trice);

se non ritenga che tali nomine siano
in contrasto con i principi della ristruttu-
razione del comparto difesa basati sull'ef-
ficienza dell'amministrazione e sulla razi-
onalizzazione della spesa tanto sbandierati
dallo stesso Ministro interrogato e dal suo
consulente professor Carlos Zaragoza;

quali siano stati i vantaggi della ri-
duzione, da ventiquattro a dodici degli enti
centrali con relativi tagli organici.

(3-02133)

GNAGA. — *Ai Ministri dell'ambiente e
dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da tempo, presso il comune di
Chianni (Pisa) in località « La Grillaia », è
operativa una discarica che è stata ed è
tuttora oggetto di numerose proteste da
parte di cittadini;

le vicende legate alla suddetta disca-
rica sono state oggetto anche di passate
interrogazioni alle quali è già stata data
una prima risposta;

lo scorso mese di agosto, a causa di
una evidente fuoriuscita di percolato dalla
discarica che causò anche un'interruzione
delle attività, la provincia di Pisa aveva
subordinato la riapertura della stessa con
la presenza quotidiana di controllo e mo-
nitoraggio da parte di tecnici della Arpat;

il 6 marzo 1998, a Chianni, il respon-
sabile della suddetta agenzia, l'assessore
provinciale all'ambiente ed il sindaco
stesso, hanno dichiarato che il depuratore
era già stato costruito nonostante il fatto
che l'autorizzazione fosse stata concessa
solo due giorni prima (delibera n. 69) e con
la specifica che i tempi di realizzazione del
depuratore non sarebbero stati inferiori
alle quattro settimane;

in data 11 marzo 1998 lo stesso as-
sessore all'ambiente, in un'intervista al
quotidiano *La Nazione*, ipotizza un'irrego-
larità nei tempi di costruzione del depu-
ratore facendo quindi nascere un dubbio
sulla tempestività ed efficienza del con-
trollo che sarebbe stato effettuato da tutti
i soggetti in questione;

data l'evidente incoerenza di tale si-
tuazione e lo stato d'animo decisamente
preoccupato da parte della cittadinanza in
data 23 marzo è stato presentato un espo-
sto al questore di Pisa affinché intervenga,
fornendo chiarimenti ed ulteriori informa-
zioni;

a giudizio dell'interrogante è da rite-
nersi lesivo della dignità dei cittadini re-
sidenti in zona un atteggiamento del ge-
nere da parte delle istituzioni —:

se non considerino opportuno procedere ad ulteriori accertamenti per garantire la salute di tutti e la salvaguardia del territorio come intendano adoperarsi perché tale vicenda si concluda positivamente. (3-02134)

ALOI, VALENSISE e NAPOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

è stato presentato nei giorni scorsi il *master plan* del porto di Gioia Tauro, elaborato dal comitato presieduto dal sottosegretario di Stato ai Trasporti;

il predetto piano contiene un palese errore materiale nella planimetria, ricomprendendo zone estranee all'area del porto, fino addirittura al cimitero di Gioia Tauro;

il *master plan* reca ulteriori incongruenze e contraddizioni, quale, in particolare, la discordanza tra lo spazio destinato al *transshipment* in legenda (pari a ulteriori 130 mila mq nella zona retrostante la banchina Enel, con estensione verso Est) e gli spazi ben più ampi presenti in planimetria;

le superfici destinate al *transshipment* ed allo stoccaggio sono di gran lunga esorbitanti rispetto alle stesse esigenze manifestate dall'attuale unico vettore operante nel porto;

le cennate sproporzioni rischierebbero di vanificare insediamenti industriali già programmati nell'area del porto per un totale di 280 nuovi posti di lavoro che saranno creati;

dalla planimetria presentata, emerge altresì l'ingiustificata modifica della localizzazione dell'interporto, con pericolo di vanificare l'insediamento di numerose piccole e medie imprese;

il terminal *multi-purpose* ed il *ro-ro* sarebbero stati localizzati a ridosso degli

uffici doganali, destando ulteriori perplessità in merito alla funzionalità dei servizi portuali —:

quali urgenti misure intendano assumere al fine di introdurre nel *master plan* del porto di Gioia Tauro i correttivi necessari a confermarne la vocazione di sviluppo omogeneo ed integrato del territorio circostante, prescindendo da un'esclusiva ed assorbente attenzione verso il *transshipment*. (3-02135)

ALOI e VALENSISE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il grave stato in cui versa la strada statale Jonica 106 nella provincia di Reggio Calabria;

tale arteria, per la sua pericolosità ed inadeguatezza, rappresenta un vero e proprio ostacolo allo sviluppo socioeconomico del relativo comprensorio, con il rischio di scoraggiare o rendere vana qualsiasi iniziativa nei settori produttivi a livello locale, contribuendo in maniera determinante a perpetuare l'isolamento culturale, l'emarginazione economica ed il proliferare delle attività criminali in vaste fasce di territorio;

i piani annuali del Governo in materia di lavori pubblici o interventi di *routine* non sono più sufficienti a risolvere il problema della strada statale 106 —:

se sia stato approntato il progetto di integrale rifacimento che l'Anas si era impegnata a presentare entro la fine dell'anno scorso;

se e quali risorse straordinarie, ed in quali tempi, il Governo intenda rendere disponibili per la realizzazione di un'opera non più procrastinabile, pena il definitivo degrado sociale ed economico di una terra già oltremodo penalizzata anche sul piano infrastrutturale. (3-02136)

OLIVIERI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 marzo 1998 alla periferia di Magdeburgo in Sassonia (Germania), verso sera, veniva aggredito e barbaramente ucciso il cittadino italiano di Castelrotto (Alto Adige) Karl Heinz Gross;

la Kriminalpolizei esclude il movente della rapina dato che sono stati ritrovati i soldi, i documenti e gli accessori preziosi che la povera vittima portava con sé;

Karl Heinz Gross era a Magdeburgo perché accompagnava il gruppo *folk* del famosissimo complesso musicale «Kastelrucher Spatzen» che aveva tenuto nella citata città una manifestazione la serata antecedente e non aveva seguito il complesso, nel quale suona anche un fratello della vittima, perché si era trattenuto nella città al fine di far riparare un autofurgone che trasportava gli strumenti musicali;

a tutt'oggi le autorità inquirenti non hanno saputo fornire ai familiari della vittima alcuna logica spiegazione di quanto sia successo e quali siano i motivi della morte di Karl Heinz Gross. Tutto ciò crea sgomento nei familiari che hanno l'impressione che gli inquirenti non svolgano appieno la propria attività perché trattasi di cittadino non germanico; infatti non si capisce quale sia il muro di gomma che circonda il misterioso omicidio, con il legittimo dubbio che ciò non sia dovuto ad effettiva necessità investigative bensì a scarso interesse da parte dell'autorità giudiziaria germanica —:

se siano a conoscenza del grave fatto che ha visto la morte del nostro concittadino Karl Heinz Gross per fatti e circostanze a tutt'oggi oscure;

se il Ministro degli esteri abbia attivato le autorità di rappresentanza italiane in Germania, ed in particolare a Magdeburgo, al fine di conoscere e, se necessario, sollecitare le indagini dell'autorità giudiziaria tedesca, ed in modo particolare se si sia intervenuti presso il ministero dell'interno della Germania per la collaborazione che fatti di questa natura comportano;

se vi siano stati un raccordo ed un rapporto con la famiglia ed i parenti di Karl Heinz Gross al fine di dimostrare che il nostro Stato dovutamente supporta i nostri concittadini all'estero, soprattutto in presenza di tragedie come quella che ha colpito Karl Heinz Gross;

quali siano i provvedimenti che intendano assumere i Ministri interrogati, dato che dal giorno dell'omicidio ad oggi i familiari ancora nulla sanno e si ha l'impressione che l'autorità giudiziaria germanica non intraprenda, con la riconosciuta capacità investigativa che la contraddistingue, tutte le strade per acclarare la verità sull'omicidio di Karl Heinz Gross.

(3-02137)

BOVA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Laureana di Borrello (Reggio Calabria) nella notte di domenica 22 marzo 1998, ignoti, facendo uso di liquido infiammabile, hanno dato fuoco ad una autovettura Alfa Romeo 164 di proprietà del Maresciallo D'Antoni, comandante la locale stazione dei carabinieri;

la vettura era parcheggiata a pochi passi dalla caserma presso la quale il maresciallo fruisce dell'alloggio di servizio;

si tratta dell'ultimo attacco, in ordine di tempo, ad uomini dell'Arma dei carabinieri che operano nella provincia di Reggio Calabria;

il grave atto è conseguenza della recrudescenza criminale mafiosa in provincia di Reggio Calabria e si colloca in un quadro di crescente attacco alle istituzioni ed amministratori di comunali della provincia di Reggio —:

quali urgenti provvedimenti intenda assumere perché siano identificati ed assicurati alla giustizia i responsabili del vile attentato intimidatorio perpetrato nei confronti del maresciallo D'Antoni, e per stroncare la spirale di criminale violenza che punta a mettere in discussione le basi stesse della convivenza nella civile città di

Laureana di Borrello e nel resto della provincia di Reggio Calabria. (3-02138)

MANCUSO, BERGAMO, GIOVANARDI, BIONDI, SAVELLI, SAPONARA, DONATO BRUNO, GARRA, MAIOLO, CALDERISI, DIVELLA, COLOMBINI, D'IPPOLITO, BAIAMONTE, MARZANO e MAMMOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Repubblica* del 20 febbraio 1998 ha denunciato l'evidente rischio di nullità per centinaia di indagini in corso presso la procura circondariale di Roma, dovuto al fatto che in tale ufficio continua ad esercitare le funzioni di procuratore della Repubblica il dottor Consolato Labate, il decreto della cui nomina risulta sia stato « sospeso » dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sin dal 2 dicembre 1997;

sullo stesso giornale è riportato, tra virgolette, il « pensiero » in materia del presidente della commissione Uffici direttivi del CSM, dottor Paolo Fiore, che è del seguente tenore: « È chiaro che è il Consiglio a nominare ed è lo stesso Consiglio a sollevare da un incarico. Il giudice amministrativo può annullare una nomina, ma questo non basta a far decadere qualcuno. È necessario, infatti, un giudizio di esecuzione »;

contrariamente a quanto da costui così asserito in tale suo « pensiero », sta di fatto invece che il Tar del Lazio (sezionr 1, ordinanza n. 209 del 25 gennaio 1995), decidendo sull'identico caso del ricorso proposto dal magistrato dottor Benito Vergari e nell'annullare la nomina conferita dal CSM al controinteressato dottor Francesco Cortigiani, stante il rifiuto all'adempimento di questi nonché l'inottemperanza dell'amministrazione (CSM e Ministro), nominò, per l'esecuzione del giudicato favorevole al Vergari, un commissario *ad acta*: e si trattava dell'ufficio di presidente del tribunale di Catania;

inoltre, la Corte costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dal CSM proprio in riferimento alla menzionata ordinanza del Tar, ebbe a stabilire i seguenti principi: a) « tutti i soggetti di diritto, ivi compresi gli organi di rilevanza costituzionale (leggi CSM), sono egualmente tenuti al rispetto della legge »; b) « il potere dell'Amministrazione merita tutela solo sul presupposto della legittimità del suo esercizio demandando agli organi di giustizia il potere di sindacato »; c) « nonostante il provvedimento di sospensione adottato dal Tar Lazio sia autoesecutivo e immediatamente efficace *ex lege*, risulta che il magistrato (in quel caso, Vergari), la cui nomina è stata sospesa, ha continuato a esercitare le relative funzioni, indiscutibilmente *sine titulo*, fino a che un esplicito provvedimento adottato da un commissario *ad acta*, non lo ha sollevato dall'incarico »;

da tutto quanto sopra si deduce, in conformità peraltro ai principi consolidati di diritto, che, nel presente caso, il dottor Labate, una volta intervenuta la sospensione (a lui già notificata) della sua nomina, non ha nessun titolo per continuare ad esercitare le funzioni di procuratore della Repubblica circondariale di Roma;

l'illegittima e illecita occupazione e usurpazione di tale ufficio, poste in essere e stabilizzate dal dottor Labate e consentite e/o favorite dal CSM e dal Ministro di grazia e giustizia, integrano una condotta antiggiuridica concorsuale a carattere criminoso: tant'è vero che, in casi del genere, il Consiglio di Stato usa disporre la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica — cfr. ordinanza, sezione IV, n. 923/97 del 13 maggio 1997 —; e tant'è vero che la Corte di cassazione (v. sentenza, VI sezione, n. 1133 del 10 ottobre 1984) ha dettato, in materia, il seguente principio: « la fattispecie legale prevista dal comma secondo dell'articolo 347 del codice penale equipara all'usurpazione delle funzioni pubbliche il pubblico ufficiale che continua nell'esercizio di quello da lui svolto nonostante il provvedimento a seguito del quale esse cessano o sono so-

spese. La condotta punita, che prescinde da ogni questione circa l'investitura dell'ufficio e anzi la presuppone, consiste solo in una prosecuzione nello svolgimento delle funzioni dopo che esse siano cessate o sospese per un provvedimento notificato al pubblico ufficiale, restando irrilevanti i motivi per i quali il funzionario ritenga di non dovere prestare osservanza all'atto portato a sua conoscenza nelle forme di legge » -:

quali siano le valutazioni sulla grave situazione di illegalità sopra evidenziata, nonché le iniziative che intendano promuovere onde rimuoverla. (3-02139)

BOVA, OLIVO, OLIVERIO e GAETANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nella notte di domenica 22 marzo 1998, ignoti sono penetrati all'interno del palazzo municipale di Rosarno (Reggio Calabria) devastando l'ufficio del sindaco, onorevole Giuseppe Lavorato, e altri locali del municipio dove sono sistemati gli uffici comunali;

gli ignoti autori del criminale atto terroristico hanno distrutto documenti, faldoni contenenti incartamenti di pratiche trattate direttamente dal sindaco e i quadri sistemati alle pareti;

gli ignoti criminali hanno lasciato affisso un biglietto firmato « mafia » con la scritta rivolta al sindaco: « tu sarai il primo a morire »;

il sindaco è impegnato, insieme alla sua amministrazione, in una iniziativa volta alla promozione civile della città di Rosarno e ad affermare il ripristino della legalità nella gestione della cosa pubblica;

nei mesi scorsi, altri attentati hanno riguardato pubbliche amministrazioni ed operatori economici di numerosi comuni della provincia di Reggio Calabria;

detti episodi sono da inquadrarsi in una chiara ripresa di iniziativa della criminalità organizzata, tesa ad affermare il

controllo del territorio attraverso il terrore ed il tentativo di intimidazione degli amministratori impegnati nella corretta e trasparente gestione della cosa pubblica -:

quali urgenti iniziative intenda assumere per:

assicurare alla giustizia gli autori del criminale attacco al municipio di Rosarno;

garantire al sindaco la sicurezza e la protezione personale;

riportare un clima di serena e civile convivenza a Rosarno. (3-02140)

GAMBALE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

Vincenzo De Muro, ex sottufficiale dei carabinieri di Somma Vesuviana (Napoli) fondò, nel 1995, una società d'investigazione privata. Dopo poco tempo, per problemi di liquidità, fu costretto a chiedere un prestito di circa tre milioni;

caduto in un giro di usurai, il debito divenne presto di 50 milioni, ma egli denunciò i suoi estorsori, tra cui un funzionario del comune, ed essi, nell'ottobre 1996, furono rinviati a giudizio;

tuttavia, da allora, il De Muro ha dovuto chiudere la sua agenzia e ha perso il posto di guardiano di uno stabile in Napoli presso il quale era stato assunto nel febbraio 1997, perché la proprietaria avrebbe avuto timore di ritorsioni;

la famiglia e gli amici lo evitano per timore di ritorsioni: minacce ed aggressioni si fanno sempre più frequenti;

appare inspiegabile come lo Stato possa avere, di fatto, abbandonato un cittadino che, quando denunciò i suoi estorsori, venne indicato dall'autorevole *New York Times* come esempio per battere la cultura dell'omertà e « Uomo coraggio »;

attualmente il De Muro e la sua giovane moglie sono ridotti alla fame e vivono

in casa senza telefono, gas e riscaldamento. Per il loro caso hanno rivolto un appello alle autorità l'Associazione nazionale vittime dell'usura e il Coordinamento per i diritti dei cittadini -:

quali misure urgenti ritengano di adottare per garantire l'incolumità fisica e la sicurezza del De Muro e di sua moglie, e quale sostegno sia possibile apprestare nei confronti di un cittadino onesto che ha trovato il coraggio di denunciare i propri estorsori e che sta pagando un prezzo che lo Stato non può consentire per il suo alto senso civico. (3-02141)

DANIELI. - *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

Dino Frisullo, pacifista italiano dell'associazione Senza Confine, fermato il 21 marzo 1998 assieme ad altri pacifisti italiani nel corso di una manifestazione nella città di Diyarbakir nel Kurdistan turco, si trova ancora nelle carceri turche con un'incriminazione per « istigazione alla violenza »;

tutte le testimonianze concordano sulla natura pacifica della manifestazione e sull'arbitrarietà dell'aggressione poliziesca e dei successivi pestaggi; risultano essere state fermate almeno duecento persone;

il clima di intimidazione nei confronti della delegazione italiana, della quale fanno parte anche due deputati al Parlamento, è proseguito nei giorni successivi, con perquisizioni e sequestri di passaporti, sino al decreto di espulsione *de facto*, firmato la mattina del 24 marzo dal Governatore della regione del sud-est curdo, nella quale vige lo stato di emergenza ormai da 11 anni -:

quali provvedimenti si intendano prendere per garantire un adeguato trattamento ed una rapida scarcerazione del Frisullo;

se non ritenga opportuno riconsiderare la posizione italiana in merito alla

richiesta della Turchia di aderire all'Unione europea, in considerazione della scarsissima affidabilità del Governo turco in materia di diritti umani e civili;

quali ulteriori passi intenda compiere l'Italia per consentire l'avvio di un negoziato internazionale con l'obiettivo di pacificare una regione in stato di guerra sin dai primi anni del '900. (3-02142)

MANCUSO, SAVELLI, SAPONARA, DONATO BRUNO, GARRA, MAIOLO, CALDERISI, DIVELLA, COLOMBINI, MARZANO, MAMMOLA, BERGAMO, GIOVANARDI, BIONDI e TRANTINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

l'interrogante primo firmatario ebbe, con altri, a richiedere, con interrogazione n. 3-01331 del 3 luglio 1997, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia, risposta orale in merito alle gravi e documentate violazioni di legge costituite dagli enormi e sistematici ritardi nel deposito delle sentenze da parte del dottor Marco Pivetti con riferimento al tempo in cui questi esercitava funzioni di pretore del lavoro a Roma;

la risposta al riguardo, fornita dal Ministro, attraverso l'intervento in Aula del Sottosegretario di Stato Ayala in data 14 gennaio 1998, fu contestata dagli interroganti in sede di replica come documentalmente contraria al vero;

a conferma del carattere non veritiero della risposta, sta di fatto che il dottor Pivetti, sempre nella funzione di magistrato della pretura del lavoro di Roma cioè ancora antecedentemente alla sua attuale funzione di componente del CSM, risulta che abbia depositato - oltre quelle già indicate nella precedente interrogazione - un ulteriore enorme numero di sentenze (in materia di per sé urgente qual è quella del lavoro) egualmente fuori termini, come esemplificato dalla seguente mastodontica nuova elencazione (qui esposta nella stessa consentita maniera della

precedente interrogazione omologa evidenziando il numero R.G., la data dell'udienza decisoria, la data del deposito della sentenza e il ritardo in giorni nel deposito:

n. 62116/87 02/07/87 - 21/05/88: giorni
 324; n. 62773/87 28/09/87 - 21/05/88: giorni
 236; n. 69079/87 24/02/88 - 25/06/88: giorni
 122; n. 70756/87 15/02/88 - 26/06/88: giorni
 131; n. 67184/87 15/02/88 - 25/06/88: giorni
 131; n. 70759/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni
 124; n. 78108/87 15/02/88 - 25/06/88: giorni
 131; n. 64785/86 09/02/88 - 25/06/88: giorni
 137; n. 64129/87 13/01/88 - 25/06/88: giorni
 164; n. 65043/87 12/01/88 - 25/06/88: giorni
 165; n. 68177/86 22/02/88 - 25/05/88: giorni
 124; n. 65111/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni
 151; n. 67940/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni
 151; n. 67941/87 26/01/88 - 25/06/88: giorni
 151; n. 67427/86 22/02/88 - 25/06/88: giorni
 124; n. 74559/86 22/02/88 - 25/06/88: giorni
 124; n. 65864/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni
 124; n. 72600/86 02/02/88 - 25/06/88: giorni
 124; n. 62772/87 22/02/88 - 25/06/88: giorni
 124; n. 61542/87 27/01/88 - 21/12/88: giorni
 329; n. 64142/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 76820/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 60812/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 67925/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 60811/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 74522/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni
 176; n. 74523/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni
 176; n. 68601/87 04/07/88 - 27/12/88: giorni
 176; n. 60887/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 70164/87 27/06/88 - 27/12/88: giorni
 183; n. 76816/87 05/10/88 - 29/03/89: giorni
 177; n. 70043/86 26/09/88 - 05/06/90: giorni
 617; n. 68599/87 21/12/88 - 05/06/90: giorni
 531; n. 76218/87 05/12/88 - 05/06/90: giorni
 547; n. 68283/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni
 463; n. 64395/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni
 463; n. 73281/87 06/02/89 - 05/06/90: giorni
 484; n. 61468/87 21/02/89 - 27/11/90: giorni
 644; n. 77645/88 01/03/89 - 27/11/90: giorni
 636; n. 80268/87 21/02/89 - 27/11/90: giorni
 644; n. 62302/87 24/06/87 - 23/02/88: giorni
 244; n. 74461/87 22/12/87 - 11/05/88: giorni
 141; n. 61048/87 23/11/87 - 16/05/88: giorni
 175; n. 66497/87 12/01/88 - 16/05/88: giorni
 125; n. 67032/86 07/12/88 - 16/05/88: giorni
 161; n. 69858/87 28/10/87 - 21/05/88: giorni
 206; n. 63126/86 03/02/88 - 15/06/88: giorni
 133; n. 63111/86 19/01/88 - 21/07/88: giorni

184; n. 74549/86 10/12/87 - 15/09/88: giorni
 280; n. 62774/87 26/01/88 - 15/09/88: giorni
 233; n. 64341/86 10/12/87 - 27/09/88: giorni
 292; n. 80967/87 06/07/88 - 09/11/88: giorni
 126; n. 63319/84 26/01/88 - 24/11/88: giorni
 303; n. 61671/86 23/06/87 - 06/12/88: giorni
 531; n. 76748/87 14/07/88 - 28/11/88: giorni
 137; n. 71884/87 22/02/88 - 23/12/88: giorni
 305; n. 65850/87 31/03/88 - 21/12/88: giorni
 265; n. 67030/87 19/01/88 - 21/12/88: giorni
 336; n. 65470/88 13/07/88 - 21/12/88: giorni
 161; n. 75087/87 14/06/88 - 17/12/88: giorni
 186; n. 74022/84 24/05/88 - 17/12/88: giorni
 207; n. 69563/87 15/07/88 - 17/12/88: giorni
 155; n. 76905/87 25/05/88 - 17/12/88: giorni
 206; n. 68461/87 03/02/88 - 22/12/88: giorni
 323; n. 68642/87 03/02/88 - 22/12/88: giorni
 323; n. 79344/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 64086/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 64085/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 80316/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 74664/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
 182; n. 74710/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
 182; n. 71053/87 27/01/88 - 21/12/88: giorni
 329; n. 67332/87 02/02/88 - 27/12/88: giorni
 329; n. 79212/87 12/04/88 - 27/12/88: giorni
 259; n. 78219/87 13/04/88 - 27/12/88: giorni
 258; n. 79103/87 10/02/88 - 27/12/88: giorni
 321; n. 79374/87 04/05/88 - 27/12/88: giorni
 237; n. 72900/87 29/02/88 - 27/12/88: giorni
 302; n. 63191/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 74749/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
 182; n. 68241/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 76668/87 11/07/87 - 27/12/88: giorni
 169; n. 68585/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 77107/87 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 72903/87 04/05/88 - 27/12/88: giorni
 207; n. 76849/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
 182; n. 77546/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
 182; n. 90170/88 03/05/88 - 27/12/88: giorni
 238; n. 72481/87 28/06/88 - 27/12/88: giorni
 182; n. 66722/87 18/05/88 - 27/12/88: giorni
 223; n. 68240/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 69028/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 60581/88 11/07/88 - 27/12/88: giorni
 169; n. 69755/87 05/07/88 - 24/01/89: giorni
 203; n. 69284/86 15/06/88 - 24/01/89: giorni
 223; n. 60264/87 28/06/88 - 17/01/89: giorni
 203; n. 71750/87 05/07/88 - 06/02/89: giorni
 216; n. 71271/87 14/07/88 - 06/02/89: giorni
 207; n. 74820/84 07/10/87 - 14/02/89: giorni
 495; n. 60386/88 26/07/88 - 14/02/89: giorni

203; n. 60229/88 12/10/88 - 14/03/89: giorni
 154; n. 63218/87 12/07/88 - 23/02/89: giorni
 253; n. 60000/88 01/03/89 - 04/07/89: giorni
 125; n. 68400/87 04/10/88 - 05/10/89: giorni
 366; n. 66735/86 09/01/89 - 07/11/89: giorni
 302; n. 66736/86 09/01/89 - 07/11/89: giorni
 302; n. 70849/88 30/11/88 - 05/06/90: giorni
 552; n. 92733/85 30/11/88 - 05/06/90: giorni
 552; n. 67843/88 21/12/88 - 05/06/90: giorni
 531; n. 73467/88 29/11/88 - 05/06/90: giorni
 553; n. 83930/88 27/02/89 - 05/06/90: giorni
 463; n. 62325/88 10/01/89 - 14/06/90: giorni
 520; n. 91169/88 14/12/88 - 09/11/90: giorni
 695; n. 74298/87 25/05/88 - 09/11/90: giorni
 898; n. 68347/88 21/02/89 - 09/11/90: giorni
 626; n. 80013/87 11/07/88 - 27/11/90: giorni
 869; n. 75767/87 16/05/88 - 27/11/90: giorni
 925; n. 61309/88 26/07/88 - 27/11/90: giorni
 854; n. 66354/88 11/07/88 - 27/11/90: giorni
 869; n. 66931/88 14/03/89 - 27/11/90: giorni
 623; n. 93134/87 07/12/88 - 07/01/91: giorni
 761; n. 62734/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni
 530; n. 67234/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni
 530; n. 61309/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni
 530; n. 67892/88 26/07/88 - 07/01/91: giorni
 530; n. 91317/85 28/10/87 - 21/05/88: giorni
 206; n. 95075/87 14/10/87 - 21/05/88: giorni
 220; n. 92712/87 21/03/88 - 21/12/88: giorni
 275; n. 63920/87 24/02/88 - 22/12/88: giorni
 302; n. 74964/87 21/03/88 - 22/12/88: giorni
 276; n. 77302/87 31/03/88 - 22/12/88: giorni
 266; n. 61183/86 24/05/88 - 27/12/88: giorni
 217; n. 91448/87 23/02/88 - 27/12/88: giorni
 308; n. 94491/87 13/04/88 - 27/12/88: giorni
 258; n. 62053/87 19/01/88 - 27/12/88: giorni
 343; n. 93598/83 29/02/88 - 24/01/89: giorni
 330; n. 91665/87 28/06/88 - 24/01/89: giorni
 210; n. 61457/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni
 686; n. 74118/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni
 686; n. 74114/87 10/05/88 - 27/03/90: giorni
 686; n. 92076/86 21/12/88 - 05/06/90: giorni
 531; n. 61996/87 28/11/88 - 05/06/90: giorni
 554; n. 94662/87 07/12/88 - 05/06/90: giorni
 545;

per far credere nella pretesa « labo-
 riosità » del dottor Marco Pivetti e presen-
 tarlo addirittura come esempio positivo in
 questo campo, il Sottosegretario Ayala,
 sempre nella sua risposta del 14 gennaio
 1998, arrivò all'eccesso di comparare ar-
 tatamente il lavoro di altri magistrati del
 ramo lavoristico, non citati peraltro nella

interrogazione, con quello dello stesso Pi-
 vetti scorporandolo però da quello costi-
 tuito dagli enormi casi denunciati nella
 interrogazione;

compiuta tale favoritistica e infondata
 operazione illusionistica, il Sottosegretario
 Ayala si è ben guardato, tuttavia, dal com-
 piere la ben più pertinente comparazione
 con il caso segnalato nell'interrogazione
 predetta: cioè quello della dottoressa Rosa
 Santaniello, magistrato della Corte d'ap-
 pello di Milano, a suo tempo colpita dalla
 sanzione della sospensione dalle funzioni e
 dallo stipendio da parte della Sezione di-
 sciplinare del Consiglio superiore della ma-
 gistratura, per non aver osservato, assai
 meno sistematicamente e gravemente del
 dottor Pivetti, il termine di legge per il
 deposito delle motivazioni delle sentenze;

comunque, le ulteriori indicazioni dei
 ritardi nel deposito di innumerevoli sen-
 tenze da parte dello stesso Pivetti, fornite
 nel presente documento ispettivo, smenti-
 sce la compiacente e inesatta risposta alla
 precedente interrogazione e, al tempo
 stesso, rafforza l'esigenza di una presa di
 posizione del Ministro a riguardo del si-
 stematico comportamento *contra legem* del
 pretore in parola —:

se per i riferiti comportamenti risul-
 tanti dagli atti dell'Ufficio e dalle ispezioni
 ministeriali il dottor Pivetti sia stato sot-
 toposto o meno a procedimento discipli-
 nare;

nella ipotesi affermativa, quale siano
 stati la data, il contenuto e la motivazione
 delle relative decisioni;

nella ipotesi negativa, le ragioni di
 una tale inammissibile indulgenza ed esen-
 zione nei confronti del magistrato anzi-
 detto;

ancora, se lo stesso Ministro di grazia
 e giustizia si senta di confermare o di rive-
 dere o di smentire, anche alla luce delle
 ulteriori risultanze di cui sopra, la valuta-
 zione palesemente non veritiera e incon-
 grua, da lui stesso, tramite il Sottosegreta-
 rio Ayala fornita in precedenza, e compor-
 tante la inattendibile e smentita conclu-

sione liberatoria (e persino elogiativa) circa la condotta del dottor Pivetti indicata nella presente interrogazione. (3-02143)

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Catanzaro è riuscita, dopo anni di inerzia e di immobilismo delle precedenti amministrazioni, a sbloccare i lavori di costruzione del complesso monumentale del Teatro Politeama con annesso parcheggio;

il commissario straordinario, l'Avvocato dello Stato Aldo Stiglieno Messuti, nominato dal Governo per risolvere la situazione, ha rimosso gli ostacoli di diversa natura che impedivano la ripresa dei lavori;

il commissario straordinario, oltre a risolvere i problemi per cui era stato nominato, ha chiesto alla cassa depositi e prestiti la necessaria proroga della scadenza della convenzione Agensud-comune di Catanzaro n. 96/1990 del 31 maggio 1991, per altri ventiquattro mesi;

il suddetto organo non ha incontrato obiezioni alla richiesta del commissario straordinario ed ha informato della richiesta medesima i ministeri competenti dei lavori pubblici e del bilancio;

da parte sua, il ministero dei lavori pubblici non ha sollevato alcun tipo di obiezione mentre il ministero del bilancio ha in un primo momento chiesto lumi e chiarimenti sul perché i lavori erano stati in precedenza bloccati;

sempre il ministero del bilancio, dopo aver ricevuto tutte le delucidazioni richieste sul caso, ha ufficialmente informato che la proroga richiesta dal commissario straordinario potrà essere accordata solo se il Cipe darà il suo parere positivo e compatibilmente con le esigenze del ministero di reperire fondi per « l'entrata dell'Italia in Europa »;

l'eventuale decisione del ministero del bilancio sul caso, comporterebbe tempi lunghi e la sua apparente contrarietà alla proroga è incompatibile con il decreto « sbloccacantieri » secondo il quale la ripresa dei lavori dovrebbe verificarsi immediatamente;

la mancata ripresa dei lavori alla fine comporterebbe la demolizione di quanto già costruito, arrecando notevoli danni economici per le casse comunali —:

quali provvedimenti intenda assumere per sollecitare la massima attenzione, fino ad oggi mancata, da parte dei ministeri competenti, su problematiche territoriali di questa entità che investono lo sviluppo urbanistico della città di Catanzaro per mezzo della realizzazione di opere fondamentali ad uso della collettività. (3-02144)

GUIDI. — *Al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il minore Samuele Pletikovic, nato a Roma 4 anni fa dalla signora Dubraska Pletikovic, oggi detenuta per il tentato omicidio del figlio minore di dieci mesi, Simone, il quale aveva già subito diversi maltrattamenti, era stato affidato da circa due anni alle amorevoli cure della signora Paola Caggiano;

il bambino inizialmente soffriva di gravi disturbi comportamentali che gli impedivano di socializzare con i coetanei nonché di avere un rapporto con gli adulti. Dopo un lungo e paziente lavoro teso a rassicurarlo, Samuele è diventato un bambino dolce, affidabile e socievole;

dopo il tentativo di omicidio del piccolo Simone, il tribunale dei minori di Roma ha decretato l'adottabilità dei due fratellini, e ha delegato alla provincia il compito di valutare la situazione e disporre di conseguenza; la provincia ha disposto tempestivamente il ricovero di entrambi i bambini in istituto, nonostante l'affidataria di Samuele si fosse dichiarata

disponibile ad accogliere sia Samuele che Simone sino al momento dell'adozione congiunta prevista dal tribunale —:

malgrado la disponibilità della signora Caggiano, si è preferito apportare un trauma al bambino più grande ricoverandolo in istituto, decisione dovuta al parere di un'assistente sociale, la dottoressa Maria Teresa Cincione, e nonostante i vari assessorati provinciali e comunali interessati avessero dimostrato cortesia e comprensione al caso di Samuele;

in attesa dell'adozione, si è ritenuto di dover infliggere un nuovo trauma al piccolo che risulta nuovamente affetto da disturbi comportamentali e che, presumibilmente, collegherà questo suo nuovo stato al fratellino, non rendendo certo facile il nuovo rapporto;

alcune analisi cliniche previste per il bambino prima del ricovero e per le quali era stato preso un appuntamento dall'affidataria ancora oggi non sono state effettuate;

non sono state tenute in nessun conto le considerazioni dell'affidataria che da ben 21 anni è stata altresì investita dalle istituzioni di un compito delicatissimo quale quello dell'affido, per il quale evidentemente era stata giudicata idonea, delegando al solo, legittimo ma discutibile, parere di un'assistente sociale la decisione sul futuro di un minore pur avendolo visto solo una volta e che a quattro anni è già tanto provato dalle disavventure della vita —:

quali siano i motivi che hanno spinto i servizi sociali ad operare tale scelta;

se e quali iniziative sia possibile mettere in atto per far sì che possano essere rimosse le cause che hanno indotto il servizio sociale a richiedere al tribunale dei minori di decretare il provvedimento di istituzionalizzazione; ripristinando l'affido per i due ragazzi, in attesa dell'adozione per la quale inoltre ha già dato la sua disponibilità la sorella dell'affidataria, pur se residente in un'altra regione. (3-02145)

OLIVIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 7 della Convenzione di Londra sullo statuto delle forze armate del 19 giugno 1951 fornisce i criteri per stabilire a quale Stato debba essere attribuita la giurisdizione per gli atti compiuti ad opera di membri delle forze armate Nato sul territorio di uno Stato aderente al trattato di Washington dell'Atlantico del Nord;

tale norma prospetta l'attribuzione della giurisdizione, anche con riferimento al disastro del Cermis in Trentino del 3 febbraio 1998 che ha causato la distruzione della funivia del Cermis con la morte di venti persone ad opera di un aeromobile militare degli Stati Uniti. A tal proposito si prospetta la seguente soluzione:

1) l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione di Londra stabilisce che «le autorità dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare sul territorio dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che è a loro conferita dalla legislazione dello Stato di origine su tutte le persone soggette alla legge militare di questo Stato». Come si nota, l'attribuzione di giurisdizione esclusiva dello Stato di origine non si fonda sui fatti commessi dalle persone indicate bensì opera su di un piano completamente differente: ha l'esclusiva funzione di riconoscere a un paese straniero (lo Stato di origine) il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul territorio di un altro paese (lo Stato di soggiorno), con riferimento ad una determinata categoria di soggetti (le persone assoggettate alla legge militare dello Stato di origine). Inoltre non specifica in quali casi ciò sia possibile.

Anche la lettera b) del paragrafo 1 dello stesso articolo ribadisce il principio di territorialità come fondamento per l'esercizio della giurisdizione da parte di un paese (lo Stato di soggiorno) nei confronti di uno straniero componente di una forza armata del patto atlantico, o di un componente civile, di loro congiunti e figli al seguito,

che abbiano commesso sul territorio dello Stato di soggiorno una violazione punita dalle leggi di quest'ultimo.

Trattasi di disposizioni di carattere generale che forniscono una regola in ordine all'esercizio della giurisdizione da parte dell'uno o dell'altro Stato, ma che nulla dicono circa l'oggetto della giurisdizione stessa.

Ai paragrafi 2 e 3 possiamo rinvenire la specificazione delle sopra richiamate espressioni. In tale contesto si chiarisce rispetto a quali reati si configuri il diritto dell'uno o dell'altro Stato a esercitare la giurisdizione esclusiva e, in caso di giurisdizione concorrente, quali siano le regole di priorità.

L'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione prevede la « giurisdizione esclusiva » delle autorità militari dello Stato d'origine sulle « persone sottoposte alle leggi militari di tale Stato, per quel che concerne i reati puniti dalla legislazione dello Stato d'origine, e in particolare i reati che attengono alla sicurezza di tale Stato ma che non sono soggetti alla legislazione dello Stato di soggiorno ».

Allo stato sembra di facile argomentazione escludere, quindi, la giurisdizione esclusiva degli Stati Uniti per i fatti del Cermis perché questi sono sicuramente sanzionati dalla legge italiana;

2) il concetto stesso di giurisdizione concorrente presuppone necessariamente che entrambe le legislazioni interessate prevedano il fatto come reato. Se una delle legislazioni non contenesse una tale previsione non potrebbe parlarsi di « concorrenza tra le giurisdizioni ». Se si valutano i fatti del Cermis alla luce di questo presupposto ne consegue che:

a) l'autorità giudiziaria italiana ha contestato nella fattispecie anche il reato di cui all'articolo 432 del codice penale, norma in base alla quale « chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria è punito con la reclusione da uno a cinque anni », la reclusione è da tre a dieci anni se dal fatto deriva un disastro. Nel codice penale federale degli Stati Uniti una

disposizione analoga a quella di cui all'articolo 432 del codice penale italiano non è rinvenibile. Manca il presupposto di una doppia incriminazione in ordine a tale fatto; non è possibile ritenere che si versi in ipotesi di « concorrenza delle giurisdizioni »;

b) chi obietta a queste conclusioni che la condizione della duplice incriminazione sarebbe soddisfatta perché i fatti in oggetto risulterebbero comunque puniti dalla legge degli Stati Uniti, sia pure sotto diverso *nomen iuris* non coglie nel segno. Infatti, l'attribuzione della giurisdizione alle autorità militari degli Stati Uniti lascerebbe totalmente privo di tutela un interesse primario dello Stato italiano consistente nella sicurezza pubblica direttamente sottesa alla tutela della sicurezza dei pubblici trasporti.

L'argomentazione svolta apparirà ancor più evidente se si pone mente al fatto che, qualunque sia il tipo di illecito per il quale gli Stati Uniti decidano di procedere, esso troverebbe nella legge italiana una previsione corrispondente, eppure da ritenere del tutto inconferente rispetto al fatto alla luce dei principi propri del nostro sistema ordinamentale. La fattispecie penale applicabile in Italia è quella di cui all'articolo 432 del codice penale e ciò perché questa è speciale rispetto alle altre che in astratto pur avrebbero potuto essere contestate. Si ricorda che l'articolo 432 del codice penale rispetto alle altre fattispecie penali contestabili presenta un *quid pluris* che le altre non tutelano e che soprattutto, per quel che qui rileva, la giurisdizione degli Stati Uniti non saprebbe e non potrebbe tutelare proprio in ragione della mancanza di fattispecie incriminatrici adeguate. L'assenza di una giurisdizione esclusiva statunitense e la non configurabilità di un'ipotesi di giurisdizione concorrente in mancanza di una incriminazione corrispondente nel sistema penale degli Stati Uniti evidenzia ulteriormente che nella fattispecie la giurisdizione esclusiva deve essere attribuita al nostro Paese;

3) formuliamo per ipotesi la configurabilità di una giurisdizione concorrente

e verifichiamo se, con riferimento alla Convenzione di Londra, si possa attribuire la priorità alla giurisdizione degli Stati Uniti.

A tal proposito viene in considerazione l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a) ii) della Convenzione di Londra: « Nei casi di giurisdizione concorrente, sono applicabili le regole seguenti:

a) le autorità militari dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare con priorità la loro giurisdizione sul membro di una forza o su di un civile per quel che concerne:

ii) le infrazioni risultanti da ogni atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio ».

Questa disposizione non può essere letta che in base alla *ratio* ad essa sottesa, deducibile sia dallo specifico contesto pattizio sia dal diritto e in base alla prassi internazionale, nonché in relazione ai limiti intrinseci di legittimità, individuati sulla base di un giudizio a conformità di costituzione.

Nei casi in cui le norme della Convenzione di Londra [in particolare l'articolo 7 paragrafi 2, lettera a), e 3, lettera a) i)] in deroga al principio di territorialità, sottraggono alla giurisdizione dello Stato di soggiorno fatti commessi sul suo territorio, le eccezioni previste sono tutte legittimate dalla presenza di interessi confliggenti, ritenuti prevalenti rispetto all'applicazione dei normali criteri di attribuzione della giurisdizione.

Se così non fosse, le disposizioni convenzionali si porrebbero in contrasto con l'articolo 25, primo comma, della Costituzione, secondo cui « nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge »;

e ciò non perché il testo pattizio, regolarmente adattato al diritto interno, non sia in grado, sotto il profilo tecnico, di precostituire legittimamente un giudice naturale individuandolo, in casi specifici, nel giudice di un altro paese, ma sotto il profilo dei contenuti.

Proprio il fatto che i criteri di individuazione della giurisdizione sono collegati a un principio costituzionale non permette

l'introduzione di una soluzione derogatoria frutto di contingente opportunismo politico, ma impone la rispondenza della deroga a un giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti di uguale rango, risolto a favore dell'interesse preponderante.

Si potrebbe ritenere che a configurare un interesse contrapposto prevalente assurga il consenso che, ex articolo 11, la Costituzione italiana dà « in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni », il che è sostenibile e ragionevole, ma non può certamente valere incondizionatamente e sicuramente non nel caso di specie.

La possibilità di consentire ad una limitazione di sovranità non può, difatti, assolutamente equivalere a un mandato in bianco nella disciplina dei rapporti internazionali e legittimare scelte arbitrarie delle determinazioni delle condizioni alle quali l'Italia limita la sua sovranità, abdicando alla giurisdizione.

Si tratta del resto di quella stessa *ratio* che, in diritto internazionale pubblico, ha dato luogo al cosiddetto principio della bandiera, secondo cui, ad esempio, per fatti compiuti a bordo di aerei o navi in territorio straniero, la giurisdizione è attribuita alla legge dello Stato d'origine o di bandiera soltanto nella misura in cui i fatti stessi non producano una concreta turbativa entro i confini dello Stato ospitante. Si pensi anche alla disciplina degli aerei e delle navi militari che pur trovandosi in ambiti spaziali rientranti nella giurisdizione di uno Stato straniero, sono considerati comunque soggetti alla giurisdizione dello Stato della bandiera, sempreché la commissione del fatto interessi lo spazio interno della nave e dell'aereo: in caso contrario, prevale la giurisdizione dello Stato ospitante anche se è prassi di cortesia internazionale consegnare i membri dell'equipaggio che abbiano commesso a terra fatti non gravi.

Ritenere sussistente la giurisdizione dello Stato d'origine in presenza di fatti gravissimi, incidenti su interessi primari dello Stato di soggiorno, significherebbe

infatti non solo interpretare la disposizione come derogatoria non soltanto dalla prassi internazionale esistente in materia, ma anche leggerla in maniera del tutto opposta alla *ratio* che presiede all'articolo 7 della Convenzione di Londra.

A tal uopo si richiama il paragrafo 3, lettera *a) i)*, che immediatamente precede la norma in esame. Nel modello utilizzato, l'altra ipotesi di giurisdizione concorrente prioritaria viene individuata nelle « violazioni che attentano unicamente alla sicurezza o alla priorità (dello Stato d'origine) o le violazioni che attentano unicamente alla persona o alla proprietà di un membro della Forza, di un componente civile di tale Stato, nonché di una persona al seguito ». Le ragioni di attribuzione della priorità nell'esercizio del diritto di giurisdizione sono chiaramente da ricondurre proprio alla netta preponderanza degli interessi dello Stato d'origine rispetto a quelli dello Stato di soggiorno.

Alla luce di queste considerazioni, un'interpretazione del successivo paragrafo 3, lettera *a) ii)* come indistintamente comprensivo di « tutte » le violazioni scaturenti da atto o negligenza compiuti nell'esecuzione del servizio, presupporrebbe l'adozione, nella sub-ipotesi della stessa lettera dello stesso numero dello stesso articolo della Convenzione, di una logica completamente opposta, con grave compromissione di criteri minimi di razionalità e coordinamento sistematico.

Una lettura omnicomprensiva, che attribuisce giurisdizione allo Stato prioritario d'origine per ogni tipo di reato prodotto da un atto doloso o colposo commesso nell'esecuzione del servizio, verrebbe a svuotare la norma di ogni senso e le articolazioni e i distinguo che caratterizzano la formulazione dell'articolo 7 perderebbero di significato: per regolare la grande maggioranza delle ipotesi sarebbe infatti stato sufficiente adottare esclusivamente il testo normativo del paragrafo 3, lettera *a) ii)*.

È invece chiaro che il limite intrinseco della disposizione, espressivo della stessa *ratio essendi* della norma e in grado di assicurare logica, equilibrio e funzionalità

all'intero articolo 7, debba individuarsi nell'irrinunciabile bilanciamento degli interessi coinvolti, bilanciamento che, nella formulazione pattizia, può considerarsi risolto a favore dello Stato d'origine soltanto qualora il disvalore del fatto si sostanzi prevalentemente in un disvalore di quell'atto, compiuto « nell'esecuzione del servizio » che dia luogo sì ad una « violazione » ma ad una violazione che non coinvolga in modo preponderante gli interessi dello Stato ospitante;

4) sulla base delle riflessioni svolte, se si arrivasse ad ammettere conclusivamente, nella fattispecie, l'esistenza di una giurisdizione concorrente, il diritto di esercitarla prioritariamente dovrebbe spettare non agli Stati Uniti, per i quali non troverebbe applicazione né l'articolo 7, paragrafo 3, lettera *a) i)*, né l'articolo 7, paragrafo 3, lettera *a) ii)*, bensì all'Italia in forza dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera *b)*, secondo cui « nel caso di ogni altra violazione, le autorità dello Stato di soggiorno esercitano prioritariamente la loro giurisdizione »;

5) è legittimo ritenere la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell'Italia? A tal proposito si deve argomentare in merito al paragrafo 2, lettere *b)* e *c)* dell'articolo 7 della Convenzione di Londra.

Il paragrafo 2, lettera *b)*, dispone: « le autorità dello Stato di soggiorno hanno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una Forza o su di un componente civile o sulle persone al seguito per quel che concerne le violazioni punite dalle leggi dello Stato di soggiorno e in particolare le violazioni che attentano alla sicurezza di tale Stato ma non rientrano nella legislazione dello Stato d'origine ».

La lettera *c)* chiarisce: « Sono considerati come reati che attentano alla sicurezza di uno Stato: (i) il tradimento; (ii) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o di difesa nazionale ».

È opportuno stabilire, in via ermeneutica, la portata ed il senso dell'espressione « e in particolare (*notamment*, nel testo

francese)» premessa a «i reati contro la sicurezza dello Stato» nel riferimento patizio, chiedendosi se l'espressione va interpretata in senso restrittivo (riconoscendo così carattere tassativo alla specifica menzione dei reati che attentano alla sicurezza dello Stato di soggiorno) o in senso ampio, ritenendo cioè che si tratti di una indicazione di carattere meramente esemplificativo.

Considerare valida la prima opzione e, quindi, attraverso la specificazione di cui alla lettera c) *i)* e *ii)*, ritenere che la giurisdizione esclusiva dello Stato di soggiorno vada riconosciuta soltanto per quei reati che attentano alla sicurezza dello Stato stesso e siano configurabili come «tradimento» «sabotaggio o violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato e alla difesa nazionale», significherebbe privare di valore la locuzione «e in particolare» adoperata nel testo normativo.

Non vi sarebbe infatti alcuna necessità di usare una formula che strutturalmente prelude ad un'esemplificazione, se si volesse esaurire con i casi esemplificati l'identificazione dei reati per i quali si attribuisce la giurisdizione allo Stato di soggiorno. Sarebbe stato molto più lineare e razionale prevedere la giurisdizione esclusiva per «le infrazioni, punite dalle leggi dello Stato di soggiorno, che attentano alla sicurezza di tale Stato ma non rientrano nella legislazione dello Stato d'origine». La locuzione «e in particolare» è invece, linguisticamente e concettualmente, funzionale ad introdurre una esemplificazione, e, nel caso di specie, non fa che individuare una delle possibili categorie dei reati puniti dallo Stato di soggiorno, per i quali quest'ultimo ha giurisdizione.

Il richiamo specifico, ma soltanto indicativo, ai reati che attentano alla sicurezza dello Stato [cioè, come precisato alla lettera c) *i)* e *ii)*, al tradimento e al sabotaggio, allo spionaggio o alla violazione dei segreti] è volto ad identificare emblematicamente un gruppo di reati che hanno la particolarità di essere lesivi esclusivamente dei beni propri dello Stato di soggiorno e

di non ritrovare, evidentemente, una previsione normativa corrispondente nell'ordinamento dell'altro Stato, che non ha normalmente interesse ad accordare protezione penale in casi del genere. L'esistenza, nello Stato d'origine, di incriminazione dello stesso tipo, funzionalmente alla tutela di beni analoghi facenti capo a tale Stato, non ha alcun rilievo: non vale in questa materia il principio praticato in diritto estradizionale dell'«adattamento della vicenda storica», la giurisdizione esclusiva viene molto correttamente fondata dalla Convenzione sul riconoscimento del principio della difesa, in base al quale è lo Stato di soggiorno a essere chiamato a salvaguardare direttamente i propri interessi, altrimenti sguarniti di tutela penale.

Se dunque la locuzione «e in particolare» deve necessariamente, per conservare il significato, essere interpretata in senso ampio, il riferimento alle violazioni «che attentano alla sicurezza dello Stato», assume carattere esemplificativo, e dunque indicativo di un *genus* comprensivo, in quanto tale, di tutte le violazioni che abbiano in comune i medesimi tratti fondamentali, di tutte quelle violazioni cioè che: *a)* siano punite dalla legislazione dello Stato di soggiorno; *b)* attentino alla sicurezza dello Stato di soggiorno; *c)* non ricadano sotto la legislazione dello Stato d'origine: i fatti del Cermis hanno sicuramente configurato un attentato alla sicurezza dei trasporti italiani, da cui è derivato un «disastro»: la fattispecie di cui all'articolo 432 del codice penale risponde a tutti e tre i requisiti necessari; la valutazione dei fatti del Cermis sulla base della Convenzione di Londra portano alle seguenti conclusioni:

a) non è configurabile la giurisdizione esclusiva degli Stati Uniti d'America, non risultando soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera *a)*;

b) non si tratta di un'ipotesi di giurisdizione concorrente, stante la forte divergenza tra qualificazione giuridica del

fatto nell'ordinamento italiano e in quello statunitense. Questo essenzialmente in ragione del grave vuoto di tutela che deriverebbe per l'Italia dal ritenere soddisfatto il requisito della « doppia incriminazione » sulla base del solo rilievo che il fatto risulti comunque penalmente illecito in entrambi i paesi.

Quand'anche non si fosse di questo avviso:

a) la giurisdizione non potrebbe comunque essere riconosciuta in via prioritaria agli Stati Uniti d'America. Ostono a ciò molteplici argomentazioni di ordine micro e macro sistematico, per le quali si è argomentato sopra;

b) la giurisdizione concorrente andrebbe attribuita prioritariamente all'Italia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera *b)*;

c) si tratta di un caso di giurisdizione esclusiva dello Stato italiano, ex articolo 7 paragrafo 2, lettera *b)*, della Convenzione —:

se il Consiglio dei ministri nella sua collegialità nonché i singoli Ministri interrogati condividano il contenuto e le conclusioni esposti in premessa ed in tal caso come si intenda agire affinché la giurisdizione penale sulla tragedia del Cermis sia attribuita all'autorità giudiziaria italiana alla luce della non rinuncia alla priorità sulla medesima da parte degli Stati Uniti;

se non ritengano in caso di inerzia degli Stati Uniti d'America di ricorrere ai competenti organi di composizione delle controversie internazionali. (3-02146)